

Documento firmato digitalmente
Il Presidente e Relatore
ANTONIO MAMONE

Sentenza n. 12627/2022
Depositata il 15/11/2022
Il Segretario
MARIA GRAZIA PELLEGRINI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di ROMA (ex Commissione Tributaria Provinciale di ROMA)
Sezione 32, riunita in udienza il 24/05/2022 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

MAMONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
DE BIASE COSTANZA, Giudice

in data 24/05/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6452/2021 depositato il 15/09/2021

proposto da

Difeso da
Giuseppe Marino -

ed elettivamente domiciliato presso giuseppemarino@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1

elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 RPEF-ALTRO 2012

a seguito di discussione in camera di consiglio

Avv. GIUSEPPE MARINO
Via Ruffini, 2 - A - 00195 ROMA
Tel. 063217581 - 063217567
e-mail: g.marino@studiomarino.net

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente presentava ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate contestando l'avviso di accertamento n. 123456789, emesso il 26.9.2017, relativo al periodo d'imposta 2012, con il quale l'Ufficio aveva accertato ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R., n. 600/1973, il maggior reddito imponibile pari a € 210.000,00 corrispondente alla plusvalenza realizzata dalla ricorrente mediante cessione a titolo oneroso di un immobile, sito in Roma, alla via Lucullo n. 11, entro i cinque anni dall'acquisto.

La contribuente sosteneva che tale atto non le era stato mai notificato e faceva presente che solamente in data 7.6.2021, tramite una visura telematica del proprio cassetto fiscale, si era accorta dell'esistenza dell'avviso di accertamento in questione. Proponeva quindi il ricorso oggetto del presente giudizio entro il termine di 60 giorni da quest'ultima data.

I motivi di ricorso erano i seguenti:

Illegittimità dell'avviso di accertamento per nullità della notifica; Illegittimità nel merito della pretesa fiscale.

Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, con proprie controdeduzioni, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività ritenendo l'avviso di accertamento regolarmente notificato il 12.10.2017.

Riteneva inoltre fondato nel merito il proprio atto e concludeva chiedendo: in via principale l'inammissibilità del ricorso tardivamente presentato; in subordine il rigetto nel merito del ricorso.

La contribuente presentava memorie con le quali insisteva nel ritenere viziata la notifica dell'avviso di accertamento e confermava, nel merito, l'illegittimità della pretesa erariale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Con il primo motivo di ricorso viene eccepita la nullità della notifica dell'avviso di accertamento.

Dall'esame della documentazione versata in atti emerge, al contrario, la regolarità della notifica avvenuta presso l'indirizzo di via Di Capo Le Case 52, Roma, luogo di residenza della ricorrente ed effettuata ai sensi dell'art. 8 della L. 890 del 1982. Tale norma prevede che: "Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento [Comunicazione di avvenuto deposito – CAD, n.d.r.] che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda".

Passando all'esame del merito, si osserva come la pretesa dell'Ufficio sia stata fondata sull'accertamento, ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R., n. 600/1973, del maggior reddito imponibile pari a € 210.000,00 corrispondente alla plusvalenza realizzata dalla ricorrente

mediante cessione a titolo oneroso di un immobile, sito in Roma, alla via Lucullo n. 11, entro i cinque anni dall'acquisto.

Si richiama, al riguardo, l'art. 67 comma 1 lettera b del T.U.I.R. secondo cui " 1. sono redditi diversi..... b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari

La ricorrente, in particolare, sostiene di aver adibito a propria abitazione principale per la maggior parte del tempo, nella specie, per non meno di 11 mesi su 14, come risulta dall'estratto del certificato di residenza storico-anagrafico.

L'Agenzia delle Entrate, da parte sua, precisava che, dai dati in possesso, l'immobile in questione non risultava adibito ad abitazione principale.

Il Collegio ritiene fondata la richiesta di parte privata.

L'appartamento di Via Lucullo 11, risulta acquistato il 29.10.2010 e rivenduto il 10.12.2012. In tale periodo la sig.ra z lo aveva adibito a propria abitazione principale per la maggior parte del tempo – nella specie, per non meno di 11 mesi su 14, come risulta dall'estratto del certificato di residenza storicoanagrafico versato in atti, nonché come confermato nel rogito notarile di compravendita.

Il riferimento fatto da parte resistente all'utenza elettrica in Via Lucullo 11 relativamente al solo mese di dicembre 2010, deve ritenersi non decisiva essendo la data di attivazione dell'utenza il 13.12.2010 e perché la contribuente risulta aver risieduto in detto immobile dal 9.2.2011 al 2.5.2012. La circostanza dell'attivazione dell'utenza a fine 2010 per andare poi a vivere nell'immobile all'inizio di febbraio 2011, porta a superare la contestazione mossa dall'Ufficio.

Anche il riferimento all'utenza del gas di Via Cortina d'Ampezzo 217 e alle fatture nell'anno 2011 non può ritenersi decisivo ai fini della pretesa dell'Ufficio in quanto ben può ritenersi, come precisato dalla ricorrente, che la stessa, trasferita a vivere in Via Lucullo 11 in data 9.2.2011, venduto l'appartamento, aveva tardato a comunicare al gestore dell'utenza gas la disattivazione di quest'ultima a suo nome.

In conclusione, si deve ritenere che le circostanze di fatto evidenziate dall'AE non siano idonee a superare il dato oggettivo della residenza anagrafica.

Deve ritenersi, quindi, che il caso in esame rientri nella previsione dell'art. 67, comma 1, lettera b, del T.U.I.R secondo cui, ai fini della esclusione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, individua anche: "le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari".

La domanda della contribuente relativa all'annullamento dell'atto impugnato deve, quindi, essere accolta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.200,00, oltre accessori di legge.

Roma, 24 maggio 2022.

